



Prot. 8746

04/10/21

*Ministero dell'Istruzione***Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina**

U.O.B. 4 – Area IV - Ufficio IV
Ufficio Pensioni e Riscatti del personale della Scuola
e dell'Ambito Territoriale

Alle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della Provincia di Messina

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Adempimenti necessari alle verifiche pensionistiche. Indicazioni operative

Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di garantire la tempestività dell'accertamento del diritto al trattamento pensionistico del personale scolastico che cesserà dal servizio con decorrenza dal 01.09.2022, si ribadiscono gli adempimenti propedeutici di competenza delle Istituzioni scolastiche di titolarità, sottolineati dalla Circolare Ministeriale n. 30142 del 01.10.2021.

Il D.M. n 294/2021 fissa il termine finale del **31 ottobre 2021** per la presentazione, da parte del personale interessato, delle domande di cessazione dal servizio, secondo le modalità descritte dalla Circolare, a cui in proposito si rinvia (si precisa che, sempre entro la data di cui sopra, potrà esercitarsi la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirandole, tramite POLIS).

Inoltre, merita evidenziare che le domande di trattenimento in servizio, secondo la normativa vigente in materia, dovranno essere presentate al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 31 ottobre 2021: si rimanda integralmente al contenuto della Circolare in questione, per la dettagliata cognizione di modi e tempi che il personale dovrà osservare ai fini della corretta formulazione dell'istanza interessata.

Le Posizioni assicurative relative ai pensionandi devono essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 14 gennaio 2022. In ragione della situazione emergenziale in atto, qualora la Scuola di appartenenza non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo Nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi a conseguire nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nella erogazione della prestazione, l'Istituzione scolastica dovrà aggiornare entro il 14 gennaio 2022, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire all'Inps Direzione Provinciale di Messina di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

Si ribadisce l'esigenza che le SS.LL. procedano agli adempimenti di cui sopra entro i termini previsti, trattandosi di passaggio essenziale che precede l'accertamento da parte dell'Inps. Al riguardo, occorre che le stesse Scuole diano notizia del contenuto di questa Nota, nonché degli allegati prodotti unitamente alla presente, al proprio personale scolastico, assicurandone l'informazione essenziale al corretto esercizio dei relativi diritti.

Il responsabile del Procedimento: Miceli Carmelo - tel: 090 698 257 -





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

Il presente Ambito Territoriale, dopo essere intervenuto a supporto delle Scuole nelle comunicazioni ai fini TFS del personale già cessato, continua nella definizione delle istanze di computo/riscatto e/o di Ricongiunzione prodotte entro il 31.08.2000; in proposito si sottolinea che, ove agli atti dello scrivente Ufficio, non verrà rinvenuta alcuna documentazione di pratiche di riconoscimento ai fini di quiescenza dei periodi/servizi pre-ruolo, la scuola di titolarità verrà contattata al fine di cooperare, anche tramite consultazione del diretto interessato, nella ricognizione delle suddette domande e dei relativi allegati.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte della sede competente dell'Inps entro il termine ultimo del **20 aprile 2022**, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione.

Si ricorda che le cessazioni devono essere convalidate al Sidi da parte delle Scuole di titolarità solo dopo la certificazione del diritto a pensione da parte dell'Inps, precisando in proposito, secondo ormai consolidata prassi, la necessaria presa d'atto della cessazione d'ufficio per i limiti di età (67 anni al 31 agosto 2022), per cui non sia intervenuta proroga in modo conforme alla normativa in materia.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono

Cordiali saluti

Si allegano: D.M. n 294 del 1 ottobre 2021; Circolare Ministeriale n 30142 del 01.10.2021; Tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici

Il Funzionario Vicario

G. Pasto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
GIOVANNI PASTO
CN = PASTO GIOVANNI
C = IT

Il responsabile del Procedimento: Miceli Carmelo - tel: 090 698 257 -





Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

D E C R E T A



Il Ministro dell'Istruzione

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 31 ottobre 2021, ovvero al 28 febbraio 2022, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2022.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 31 ottobre 2021, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2022. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'Istruzione.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'Istruzione e l'INPS.

Articolo 3

(Adempimenti finali)



Il Ministro dell'Istruzione

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE